

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
prot. n. 31871 del 07/10/2019 class. 7.4.5 fasc. 2622**

COMUNE di MODENA.VARIANTE al P.O.C. - R.U.E. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/04/2019 ai sensi art. 4 LR 24/2017. Riserve ai sensi art. 34 della L.R. n. 20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Strutturale Comunale del Comune di Modena è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 mediante Conversione del Piano Regolatore Generale vigente, negli attuali strumenti urbanistici: Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.); conversione effettuata ai sensi del comma 5 dell'Art. 43 della L.R.20/2000.

A seguito dell'approvazione del PSC/POC/RUE si sono susseguite innumerevoli varianti al POC/RUE.

La presente variante al P.O.C. e al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con DCC n.43 del 04/04/2019, è pervenuta con comunicazione prot. 129325 del 03/05/2019 acquisita agli atti con prot. 14270 del 03/05/2019.

Sintesi dei contenuti delle modifiche POC/RUE

In sintesi le modifiche proposte dall'Amministrazione del Comune di Modena riguardano una generale revisione dell'apparato normativo regolamentare definito: "TESTO COORDINATO DELLE NORME DI PSC - POC - RUE" costituito da una serie di articoli ad ognuno dei quali è attribuito specificatamente l'ambito di competenza: (PSC) o (POC) o (RUE).

Nella maggior parte dei casi, si tratta di modifiche attinenti a norme (RUE) e quindi assunte ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000, in minor numero sono le modifiche attinenti a norme (POC) e quindi assunte ai sensi dell'art. 34 LR 20/2000; ed in alcuni casi sono interessate anche modifiche attinenti a norme di rango (PSC) .

Pareri

In ordine al presente strumento urbanistico sono pervenuti i seguenti pareri: A.R.P.A. prot. n. 150867 del 01/10/2019, acquisito con prot. 31472 del 02/10/2019.

VAS/VALSAT

Con comunicazione prot. 237895 del 07/08/2019 acquisita con prot. 26470 del 09/08/2019 il Comune di Modena ha integrato la documentazione inviata specificando che, per i contenuti puramente regolamentari della variante in oggetto essa, ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 non è soggetta a VAS/VALSAT. Si prende atto.

<i>RISERVE ai sensi dell'art.34 LR 20/2000</i>

Per quanto attinente alle modifiche introdotte alle norme di rango (PSC) si rammenta che, ai sensi del comma 1bis dell'art. 30 della LR 20/2000 *"il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti."*

- 1. Deve pertanto osservarsi che dove la variante non proponga meri adeguamenti linguistici, aggiornamento di riferimenti legislativi, traslazione di norme da un capo/articolo ad altro senza modifica del contenuto, le modifiche sostanziali alle**

norme di rango (PSC) non risultano conformi ai disposti della LR 20/2000.

Per quanto attinente alla introduzione, in diversi articoli normativi, di rango diverso e anche di rango (PSC) della dicitura (che si cita dall'art. 15.0 *Ambiti e zone omogenee (PSC)*):

"Ai sensi degli articoli 3 e 4 della LR 24/2017 le trasformazioni edilizie ed urbanistiche già oggetto di Accordi di pianificazione nelle sue diverse modalità (art. 18, art. 14.1, art. 16, ecc.) sono programmate dalla delibera di Consiglio Comunale 92/2018 per la fase transitoria, da valersi ad ogni effetto quale POC e variante di RUE nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni ivi indicati."

- 2. con riferimento alle proposte avanzate dai privati e individuate dall'Amministrazione comunale "circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi" ai sensi dei citati art. 3 e 4 della LR 24/2017, si ritiene sia necessario specificare che: tali previsioni saranno da attuare mediante Accordo operativo (art. 38 LR 24/2017) in conformità allo strumento comunale sovraordinato (PSC) e dovranno essere corredati degli elaborati di VAS/VALSAT per la valutazione ambientale in sede di CUAV.**

La modifica introdotta con l'art. 1.9 *Piani Urbanistici Attuativi (RUE)* comma 2 prevede:

"Ove nel presente testo si faccia riferimento a PUA, deve intendersi ammissibile il ricorso a PdC Convenzionato, ove ricorrano uno o più delle condizioni sopra descritte e previa verifica della completezza e definizione della Valsat-VAS dello strumento sovraordinato."

Si considera che, ai sensi del D.lgs 152/2006, la competenza a che il piano/programma possa essere escluso dalla VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, è stata posta in capo all'Ente competente (in questo caso la Provincia).

Ciò premesso si rammenta inoltre che il vigente PSC/POC/RUE del Comune di Modena è stato approvato nel 2003 con la cosiddetta procedura della "conversione" del previgente PRG ai sensi del comma 5 dell'Art. 43 della L.R.20/2000, e quindi approvato ai sensi dell'art. 15 LR 47/78: pertanto il Piano generale è stato approvato senza valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Vasat)¹. In seguito il POC è stato aggiornato / variato con innumerevoli procedure. Tuttavia per nessuna di esse l'Ente competente ha mai ritenuto, né quindi esplicitato, che la VAS-Vasat del POC avesse raggiunto un tale grado di approfondimento che consentisse l'esclusione della valutazione ambientale dei conseguenti PUA in sede di presentazione/adozione².

- 3. Fermo restando che i PUA possono – per legge – essere formati / approvati con il dettaglio progettuale già adeguato al rilascio di PdC, si ritiene indispensabile, al fine di garantire la regolarità dei procedimenti e non incorrere nella fattispecie di cui al comma 5 art. 11 D.Lgs 152/2006³ che, in tutti i casi in cui si voglia ricorrere ad un permesso di costruire convenzionato in luogo dell'approvazione del prescritto PUA, tale scelta debba essere preventivamente accompagnata almeno dalla Verifica di Assoggettabilità (art. 12 D. Lgs. 152/2006) espressa dall'Ente competente.**

In merito a quanto previsto dal presente piano è pervenuto il parere A.R.P.A.E. prot. n. 150867 del 01/10/2019, acquisito con prot. 31472 del 02/10/2019 che alla presente si allega (Allegato 1),

- 4. le cui prescrizioni/osservazioni il Comune dovrà opportunamente recepire in sede di**

¹ La LR 20/2000 è stata adeguata al D.Lgs 152/2006 con la LR 6/2009 che ha sostituito l'intero art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani - della LR 20/2000.

² LR 20/2000 art. 5 comma 4 *"Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC ... può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'art. 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo."*

³ D.lgs 152/2006 art. 11 c. 5 *"La Vas costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."*

approvazione.


-*-

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita in merito alle modifiche introdotte dalla Variante al POC/RUE adottata dal Comune di Modena con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/04/2014, si propone che il Presidente faccia propri i suddetti Pareri Tecnici:

sollevando le RISERVE al POC/RUE ai sensi dell'art. 34, L.R. n.20/2000 di cui ai precedenti punti da 1 a 4.


il Funzionario

Ing. Amelio Fraulini



Il Dirigente

Arch. Antonella Manicardi



Pratica n. 16605/19

All'Azienda U.S.L. di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare Igiene del Territorio e
dell'Ambiente costruito
Strada Martiniana, 21
41126 Baggiovara – Modena
dsp@pec.ausl.mo.it

Al Comune di Modena
Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana
Via Santi, 60
41123 – Modena
trasformazioneurbana@cert.comune.modena.it

Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Martiri della Libertà, 34
41121 – Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: Variante normativa al POC-RUE vigente del Comune di Modena – Adozione ai sensi artt. 33, 34 L.R.20/2000 – D.C.C. n.43 del 04/04/2019.
Parere ambientale ai sensi art 41 L.R.31/2002

In merito alla Vs. richiesta di parere Prot.n.36328 del 06/05/2019, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con Prot.n. 71379 del 06/05/2019, inerente l'oggetto, vista la documentazione inviata dal Comune di Modena in data 03/05/2019 con Prot.n.129165, acquisita con Prot.n. 70058 del 03/05/2019 e l'Allegato al Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE, successivamente trasmesso in data 24/09/2019, acquisito con Prot.n. 146398, è possibile esprimere quanto segue.

PREMESSA

La proposta di Variante al POC e RUE di carattere esclusivamente normativo, ha la finalità di:

1. adeguare il corpo normativo alle norme sovraordinate e sopravvenute in materia edilizia, uniformando le definizioni edilizie ed i procedimenti autorizzativi;
2. introdurre alcuni elementi al fine di incrementare la qualità negli interventi urbanistico-edilizi, contribuire a potenziare e qualificare il sistema ecologico-ambientale, favorire e sostenere misure per la mobilità sostenibile e per contrastare la dipendenza dal gioco, attraverso specifica disciplina dell'insediamento di tali attività.

Nello specifico, riprendendo quanto enunciato nella Relazione illustrativa, per quanto riguarda il **primo punto**, l'Amministrazione ha proceduto con la variante ad aggiornare le NTA rispetto alle disposizioni sovraordinate, quali:

- “Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia” di cui alla DAL RER.n. 279/2010 ed alla L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della Disciplina Edilizia”,
- “art.18-bis della L.R. 20/2000, relativo all’osservanza del “principio di non duplicazione della normativa sovraordinata”,
- “Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, “DGR n. 922/2017 e successive modifiche,

nonché ad eliminare le incongruenze rilevate nella fase di applicazione e gestione della disciplina normativa e correggere refusi ed errori materiali riscontrati nel testo.

L’adeguamento e la semplificazione normativa ha portato a suddividere l’attuale corpo normativo in due parti: una riferita alle disposizioni urbanistico-edilizie, adeguatamente aggiornate e riordinate ed una relativa alle disposizioni di carattere procedurale inserite in un Allegato alle norme tecniche di attuazione, trasmesso successivamente.

Le proposte di modifiche di cui al **secondo punto** vengono riprese tal quali dalla Relazione Illustrativa e riguardano invece:

- a) proposte di modifiche normative finalizzate a favorire i processi di rigenerazione urbana, proponendo il complessivo riordino degli usi insediabili sul territorio, oltre ad intervenire sulla disciplina normativa prevista nelle diverse zone omogenee per favorire e semplificare i processi di rigenerazione dei tessuti esistenti (residenziali e produttivi), incentivandone il recupero e la riconversione verso usi comunque previsti dal RUE per i tessuti di appartenenza. Ciò con modalità attuative che ampliano le possibilità di realizzare interventi edilizi diretti convenzionati in sostituzione del PUA. In alcuni casi viene superato il tema del contributo straordinario definito all’art.14.1;*
- b) in riferimento agli usi insediabili sul territorio si evidenzia che è stato identificato un uso specifico per le attività legate al gioco d’azzardo, alle sale scommesse, sale bingo ecc.. disciplinando la possibilità di insediamento negli ambiti produttivi così come indicati dal PSC ad esclusione degli ambiti “I Torrazzi” e “Via Emilia Ovest” e ad esclusione delle aree per distribuzione dei carburanti;*
- c) Norme per la qualità delle costruzioni e parametri ecologico-ambientali:
Il riordino della disciplina delle costruzioni a partire dalla eliminazione dei requisiti cogenti e volontari ha rappresentato l’opportunità di riordinare la normativa per promuovere la qualità delle trasformazioni urbanistico-edilizie e l’inserimento dei parametri ecologico ambientali delle trasformazioni. Nello specifico sono stati disciplinati gli indici di permeabilità per gli interventi edilizi e relativi parametri di piantumazione di nuovi alberi e arbusti. Per tali misure è prevista la possibilità, qualora le dotazioni di verde non siano realizzabili in situ, di collocarle su aree in disponibilità dell’amministrazione comunale contribuendo così ad incrementare i boschi urbani ai margini della città;*
- d) Mobilità sostenibile: è proposta specifica disciplina bike e auto elettriche con previsioni di apposite dotazioni di aree di sosta e predisposizioni tecniche;*
- e) Mobilità: in ambito produttivo è proposta l’implementazione dei parcheggi destinati ad autocarri e autotreni.*

In merito alla Variante normativa agli strumenti urbanistici comunali, POC e RUE adottata e sopra ripresa e per quanto di competenza, lo scrivente Distretto, in collaborazione con il Servizio Sistemi Ambientali di questa Agenzia per la parte relativa all’inquinamento acustico, esprime parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni e considerazioni di carattere ambientale.

ASPETTI GENERALI

Uno dei temi principali che permea le modifiche introdotte riguarda le modalità attuative degli interventi, tese a semplificare i percorsi procedurali, ampliando in particolare la possibilità di ricorrere al Permesso di Costruire Convenzionato in sostituzione dei PUA (art. 28 bis DPR 380/01). Si consente così il superamento della fase della pianificazione attuativa e, dunque, delle attività e degli adempimenti ad esso connessi.

Pur convenendo sull'opportunità di tendere alla semplificazione dei processi attuativi delle previsioni, si evidenzia come il superamento della fase attuativa (PUA) non sia di facile armonizzazione con l'obbligo di sottoporre anche gli strumenti urbanistici attuativi a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o a verifica di Assoggettività a VAS, come indicato agli art. 13 o 12 del D.Lgs n. 152 del 2006. Alla fase attuativa, peraltro, vengono spesso rimandati gli approfondimenti, anche di carattere ambientale, tesi a definire i possibili impatti e le relative mitigazioni/compensazioni necessarie a rendere sostenibile l'intervento, anche attraverso la redazione di specifiche Relazioni quali: Idraulica, Clima/impatto acustico, Geologica e geologico-ambientale. Questo in quanto la Valsat-VAS di POC spesso non può svolgere un'analisi ambientale completa, non essendo sempre compiutamente definiti in questa fase, i contenuti di dettaglio relativi all'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, nonché quelli planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.

Oltre alla carenza valutativa, si evidenzia inoltre come il superamento della fase di PUA comporti anche la mancata acquisizione dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati delle Autorità competenti, necessari all'approvazione dei PUA stessi, quali ASL, ARPAE-ST, ARPAE-SAC (ex STB e Demanio), Hera, Consorzio di bonifica, AIPO, Altri Enti gestori infrastrutture interferite, ecc.

Preso atto che l'Amministrazione, con il **comma 2 dell'art.1.9 – Piani Urbanistici Attuativi (RUE)** e sulla scorta dell'art.28 bis del DPR 380/2001, ha inteso definire i casi per i quali è possibile procedere alla sostituzione del PUA con il PdC Convenzionato, si ritiene tuttavia che per la conferma di queste casistiche debba essere effettuata, preventivamente, anche una verifica della completezza della Valsat-VAS redatta sullo strumento sovraordinato, come sopra argomentato. Si propone pertanto nel penultimo capoverso, del comma 2 la seguente integrazione:

“Ove nel presente testo si faccia riferimento a PUA, deve intendersi ammissibile il ricorso a PdC Convenzionato, ove ricorrano uno o più delle condizioni sopra descritte e previa verifica della completezza e definizione della Valsat-VAS dello strumento sovraordinato.”

Si segnala inoltre che tra i casi elencati nell'articolato, quello che appare meno chiaro e per il quale si chiede, se possibile, una migliore definizione, è quello indicato alla lettera:

d) *assetto morfologico definito in sede di Accordi di pianificazione o di Programma e occorra solo aggiornarlo per adeguarlo alle migliori esperienze in relazione agli aspetti ecologici ambientali.*

Infine, come previsto per le funzioni residenziali, nell'ultimo capoverso dello stesso comma 2 *“L'istituto del PdC convenzionato per le funzioni residenziali è da riferirsi ad interventi di dimensioni massime di 1 ettaro di superficie territoriale”*, si chiede di valutare una limitazione della dimensione massima della ST, anche per le Funzioni produttive e terziario/direzionali.

In analogia con l'obiettivo di semplificazione procedurale è stato modificato anche **l'Art.14.1 – Assegnazione/trasferimenti di potenzialità edificatoria o modifiche di destinazioni d'uso – Accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R.20/2000 (POC)**, inserendo il comma 5 che recita: *“Le modifiche di destinazioni d'uso proposte dal privato proprietario tra quelle ammesse dalla disciplina di zona di cui al Capo XVI delle presenti norme sono assentibili attraverso Permesso di Costruire convenzionato e previa valutazione di compatibilità urbanistico-ambientale.”*

Si osserva al riguardo che il trasferimento di potenzialità e modifiche di destinazioni d'uso dall'Ambito alla Zona Elementare, secondo il meccanismo impostato dallo strumento urbanistico del Comune di Modena (art.14.0 co.1), dovrebbe avvenire attraverso la procedura di POC, con il conseguente obbligo di sottoporre lo stesso alla procedura di Valsat-VAS.

Si chiede pertanto di chiarire cosa si intenda con la precisazione inserita nel comma 5: "previa valutazione di compatibilità urbanistico-ambientale", in quanto la modifica, così come proposta, potrebbe non consentire di espletare le valutazioni di carattere ambientale, proprie della Valsat-VAS (valutazione ambientale di Piani e Programmi), rimandando a "*valutazioni di compatibilità urbanistico-ambientale*" nell'ambito edilizio del PdC Convenzionato, senza precisare in cosa queste consistano.

Come esempio di trasferimento di usi, rientrati nelle medesime "Funzioni", dagli Ambiti alle Zone Elementari o da queste alle Aree Elementari, che potrebbe risultare problematico da un punto di vista ambientale, si può citare l'insediamento di un uso B/1 in aggiunta ad un uso A/0, in un'area posta all'interno di perimetri di protezione primaria (PA1), come meglio specificato nella tabella inserita al comma 3 dell'art.7.3.

MODIFICHE NORMATIVE DEL TESTO COORDINATO DELLE NORME DI PSC-POC-RUE.

Entrando nel merito delle modifiche al Testo coordinato si riportano di seguito le osservazioni ai singoli articoli.

ART. 6.0 - OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE (PSC)

Il Progetto Ambiente, parte integrante del Quadro Conoscitivo, elaborato a corredo dell'ultima variante generale del PRG, di importante valore come precursore delle valutazioni di sostenibilità ambientale introdotte dalla L.R. 20/2000, è tutt'oggi funzionale alle scelte che vengono operate dagli strumenti urbanistici. Tuttavia, non sempre è stato mantenuto aggiornato rispetto ai nuovi riferimenti normativi ed approfondimenti conoscitivi o documentali, tant'è che ad esempio risulta ancora carente rispetto l'adeguamento al PTCP 2009.

L'elaborazione del PUG, ai sensi della L.R. 24/2017, diverrà momento strategico per il complessivo aggiornamento del Progetto Ambiente, che dovrà essere redatto come "documento di Valsat" dello strumento di governo del territorio, secondo quanto indicato al Capo III della stessa norma regionale.

In relazione alle modifiche adottate con questa variante normativa, è tuttavia possibile aggiornare alcuni elementi puntuali e richiami normativi che nel tempo si sono modificati e che non stravolgono l'impostazione a suo tempo data all'articolato. Alcune sollecitazioni sotto riportate potranno trovare invece giusta elaborazione ed approfondimento nel prossimo PUG.

Di seguito vengono proposte anche alcune modifiche non inserite in adozione, ma che si ritiene utile segnalare per uno specifico aggiornamento dell'evoluzione normativa di carattere ambientale.

ART. 6.2 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (PSC)

Non modificato, ma si suggerisce di aggiornare con le norme in vigore, riportate di seguito "sottolineate". La valutazione di impatto ambientale è disciplinata dalla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e dalla deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238 "Direttiva sull'attuazione L.R. 9/99 - Disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e dalle Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e dello studio di impatto ambientale (S.I.A.) per la procedura di V.I.A. (art. 8, L.R. 9/99)". 20 aprile 2018 n.4 e s.m. "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" e dalla DGR n.15158 del 21/09/2018 e s.m. "Indirizzi per l'applicazione delle Linee guida per la verifica di assogttabilità a VIA dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente."

ART. 6.5 - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI - DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI FATTIBILITÀ E DELLE FASCE DI RISPETTO (PSC)

Le Tavole di Piano e il presente articolo dovranno essere completamente aggiornati alla vigente normativa di settore, sebbene questa sia stata ripresa al comma 8 dello stesso articolo. In particolare con il nuovo PUG diverrà importante aggiornare le tavole di piano con le nuove Distanze di Prima Approssimazione (DPA) secondo la metodologia di calcolo indicata nel DM 29 maggio 2008.

CAPO VII – PROTEZIONE DEI CAMPI ACQUIFERI

Gli articoli inseriti in questo Capo, non sono stati oggetto di modifica, ma unitamente ai relativi elaborati cartografici, dovranno trovare complessivo aggiornamento sia in relazione al PTCP 2009, che alle Delibere di Giunta Regionale relative alle nuove Concessioni di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso acquedottistico.

CAPO VIIIA – “TUTELA IDRAULICA DEL TERRITORIO”

Capo di nuovo inserimento che comprende la normativa PAI (ex articolo 8.7), l'ex requisito Gestione del rischio idraulico e un articolo di rimando al PGRA/PTCP; nel merito si evidenzia quanto segue.

Per la gestione del rischio idraulico e lo smaltimento delle acque nel territorio comunale risulta a tutt'oggi vigente la Tavola “Sistema di drenaggio urbano del territorio comunale - Carta del carico idraulico sui bacini”, inserita nel QC ed il presente Capo è stato elaborato inserendo anche il precedente Requisito Cogente XXVIII.3.14 .

Con la definizione delle diverse classi di carico idraulico afferenti ai vari bacini di scolo presenti nel territorio vengono calibrati anche gli interventi necessari a rendere sostenibili le possibili trasformazioni urbanistiche, secondo il principio di invarianza idraulica.

Prendendo atto di quanto sopra, si richiama l'importanza di limitare i volumi di acque meteoriche avviati alla pubblica fognatura, per quanto possibile, nelle aree con classi di rischio più alte, rendendo cogente il riutilizzo in loco delle stesse, secondo quanto stabilito dai criteri della Delibera Regionale n.286/05 e mettendo in atto tutte le possibili soluzioni utili a mantenere elevata la superficie permeabile dei comparti o lotti in via di trasformazione: tematiche che risultano essere state in parte affrontate anche con questa variante specifica.

Rimane tuttavia necessario segnalare che nell'analisi dei fattori legati all'efficienza e criticità delle reti fognarie riceventi e dei relativi bacini ricettori è importante che le verifiche vengano condotte anche in termini generali sul complessivo sistema fognario/depurativo ricevente. L'attenzione al tema è motivata dal fatto che, nel territorio urbanizzato, i corpi ricettori delle acque bianche e nere sono di fatto costituiti dal medesimo reticolo fognario misto e questo può comportare, anche in condizioni di piogge modeste, l'attivazione degli scolmatori fognari posti a monte dell'impianto centralizzato di Via Cavazza. Questi ultimi, sebbene autorizzati a scaricare gli apporti idraulici diluiti durante gli eventi meteorici, non dovranno essere gravati ulteriormente per non aumentare la frequenza dell'attivazione ed i potenziali disagi alle residenze prossime al canale Naviglio. Si richiama al proposito quanto emerge dall'analisi condotta nel “Piano di Indirizzo per il contenimento del carico inquinante delle acque di prima pioggia in uscita dagli scolmatori di piena delle reti fognarie pubbliche”, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n.55 del 25/03/2009. Tra gli scolmatori con più forte impatto sui corpi idrici ricettori vengono individuati proprio i due impianti posti a monte del depuratore di Via Cavazza, per i quali sarebbero stati ipotizzati, tra gli altri, interventi strutturali per l'accumulo delle acque di scolo, oltre allo scolmatore sul Cavo Minutara, all'altezza di Via Divisione Acqui.

Questo tema riguarda aspetti generali riferibili ad adeguamenti di ampia scala da analizzare sicuramente in sede di predisposizione del prossimo PUG, che prevedono il coinvolgimento anche di più Enti esterni all'Amministrazione Comunale (Ente gestore Servizio Idrico Integrato-Hera, ATERSIR, etc).

Art 8A.2 – GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE (RUE)

Al Comma 1 si suggerisce di precisare che le acque meteoriche oggetto di possibile recupero, sono quelle “non suscettibili di contaminazione”, come indicato al punto 3.5 della DGR 14 febbraio 2005, n.286 – Criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate, al fine di privilegiare soluzioni che consentano di ridurre “a monte” le portate drenate.

Al comma 5 Gestione del rischio idraulico sul territorio – E’ stata integrata la precisazione sottolineata che: “Al fine di garantire una corretta gestione del rischio idraulico sulle zone oggetto di trasformazioni urbanistiche, si prescrive di realizzare un volume di invaso atto alla laminazione delle piene, da ottenere mediante sovradimensionamento della linea di acque meteoriche, ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita, da collocarsi, in ciascuna area di intervento, a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore.

Si concorda in merito a quanto precisato, escludendo così la realizzazione di vasche a cielo aperto, che possono risultare complesse nella gestione e provocare possibili problematiche di carattere igienico-sanitario sull’abitato.

Si invita ad aggiornare più in generale l’articolo con quanto indicato nella DGR 14 febbraio 2005, n. 286 - “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”, in merito anche alla gestione delle acque di prima pioggia e la riduzione a monte delle portate di acque meteoriche immesse in pubblica fognatura.

ART. 9.1 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (PSC)

Si suggerisce il seguente aggiornamento normativo:

1. L’insediamento nel territorio comunale di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi del D. Lgs. 26 giugno n.105 47 agosto 1999, n. 334, è subordinato alle indicazioni contenute nell’Elaborato Tecnico RIR (Quadro Conoscitivo: elaborato 1.a4).

CAPO IXA “TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO”

Il presente Capo risulta di nuovo inserimento; in associazione alla Carta della Classificazione Acustica del territorio comunale, già inserita tra gli elaborati di QC, ha l’obiettivo di regolamentare l’azione Amministrativa, secondo i principi di tutela dell’inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno. Le disposizioni di cui al presente Capo IXA costituiscono infatti lo strumento tecnico per il coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica stessa.

Si valuta positivamente questo inserimento, essendo una carenza più volte segnalata anche dalla scrivente Agenzia.

Entrando nel merito, si ritengono corretti e ben esplicitati gli obiettivi e il campo di applicazione delle disposizioni a tutela dell’inquinamento acustico (**Art. 9A.0**) e si ritiene che la normativa di riferimento (**Art. 9A.1**) sia stata riportata in modo corretto ed esaustivo.

Relativamente alle modifiche alla classificazione acustica (**Art. 9A.3**), si concorda con l’affermazione che le varianti al PSC/POC o di PUA con funzione di variante al POC, prevedano contestualmente, se è il caso, una variante alla classificazione acustica dell’area oggetto di modifica, ai sensi dell’art.3 L.R.15/2001, infatti la contemporaneità delle procedure consente di garantire la coerenza degli strumenti che entreranno in vigore, così come peraltro indicato anche dal PTCP del 2009 all’art.78 comma 3.

Si concorda, inoltre, con la proposta di vietare l’adiacenza tra aree a cui è assegnata una classe acustica con limiti che differiscono per più di 10 dB(A), purché tale divieto non porti alla creazione di ‘fasce cuscinetto’ fittizie, cioè non correlate al reale uso dell’area.

Il **comma 2 dell'art.9A.2**, relativo all'applicazione dei limiti massimi di rumorosità alle aree particolarmente protette (scuole, ospedali, ecc.), da assegnare alla classe I, tratta il tema delle strutture scolastiche inserite all'interno di edifici adibiti principalmente ad altri usi, che risultano pertanto classificate secondo la Classe acustica di appartenenza dell'edificio. Al fine di tutelare la funzione scolastica, qualora l'edificio ricada in una zona cui è attribuita la IV o la V classe acustica, vengono definiti alcuni criteri da perseguire per migliorare le caratteristiche acustiche dell'insediamento scolastico. Dalla lettura pare che questi criteri debbano intendersi applicabili solo a situazioni esistenti, relative ad uno stato di fatto storico e non a nuovi insediamenti scolastici, che per la loro natura dovrebbero essere collocati correttamente in contesti che garantiscano, già alla base, un adeguato comfort acustico o che vengano resi tali da consentire il rispetto dei limiti acustici propri della classe I. Si suggerisce pertanto di meglio precisare in norma, onde evitare non corrette interpretazioni.

Nel caso di varianti al PSC/POC e relativi interventi attuativi (**Art. 9A.4**), al comma 3 nel caso di nuovi insediamenti di tipo residenziale *all'interno degli ambiti I "centri storici", II "ambiti urbani consolidati" e IIIa "ambiti urbani da riqualificare - aree di riequilibrio dei tessuti carenti"*, viene esplicitato l'obiettivo di far rispettare i limiti della classe IV (65 dBA e 55 dBA), anche qualora l'intervento ricada totalmente o parzialmente all'interno di fasce di pertinenza acustica di infrastrutture ferroviarie e stradali a cui sono associati limiti pari a 70 dBA e 60 dBA (classe V).

Tenuto conto di quanto citato all'Art. 78 del PTCP della Provincia di Modena, teso a *"tutelare le parti residenziali dei nuovi insediamenti"* valutando già dalla progettazione il *"perseguimento dell'obiettivo riguardo i livelli di qualità dell'ambiente acustico corrispondenti alla classe III"*, per le aree già consolidate o da riqualificare, oltre a garantire almeno il rispetto dei limiti della classe IV, si richiede di integrare il comma 3, esplicitando la necessità di prevedere la progettazione degli edifici con requisiti performanti dal punto di vista acustico, oltre ad un adeguato orientamento dei locali delle zone notte.

ART. 10.3 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (RUE)

Il comma 3 c viene integrato con *"E' sempre vietata l'installazione di nuovi impianti di autolavaggio laddove la distanza da edifici con destinazione residenziale di qualsiasi tipo sia inferiore a 50 metri"*.

Si ritiene corretta questa proposta, perché allontanando gli impianti dagli edifici residenziali, si limitano a priori le problematiche di carattere ambientale, soprattutto quelle acustiche, non sempre adeguatamente mitigabili in contesti residenziali.

Al comma 3 e) si suggerisce di integrare il decreto indicato con *"sottolineatura"*, relativo a *la cessazione dell'attività di distribuzione di carburante comporta l'obbligo di cessazione delle funzioni complementari. E' fatto altresì obbligo al titolare dell'attività di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte IV e successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.M. 12 febbraio 2015 n. 31 – Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del D.Lgs. 152/06: E' comunque d'obbligo di riportare i suoli nel pristino stato.*

ART. 16.7 BIS - PEREQUAZIONE NELLE ZONE F (POC)

Si suggerisce di chiarire meglio questo articolo evidenziando quali delle aree in elenco risultano confermate o meno, secondo quanto previsto all'art.15 co 5 di nuova introduzione.

ART. 24.6 - DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI RIMESSE PER AUTOVETTURE (PSC)

Al co 5 di nuova introduzione si propone la seguente modifica "sottolineata".

"I parcheggi privati devono essere realizzati con priorità all'interno della sagoma, con preferenza in interrato e ove realizzati questi concorrono prioritariamente al conseguimento della dotazione obbligatoria. Parcheggi privati in esubero rispetto alla dotazione obbligatoria non possono essere realizzati mediante impermeabilizzazione del suolo", salvo che non si trovino in aree di protezione degli acquiferi.

ART. 26.11 - TUTELA E QUALITÀ DELLE ACQUE E DEL SUOLO (RUE)

Si suggerisce di modificare l'ultimo capoverso del punto 3, come segue:

"Gli utilizzi, gli scarichi e le modificazioni delle acque superficiali e sotterranee, ~~quando siano ammissibili in base al parere favorevole dell'A.U.S.L. e/o dell'A.R.P.A.E., necessitano comunque della preventiva autorizzazione comunale, ove previste dalla specifica normativa, rilasciate dagli organi competenti.~~"

In merito al punto 4, si suggeriscono le seguenti modifiche sottolineate:

*"4. **POZZI.** Nelle zone servite da pubblico acquedotto è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico ad eccezione di quelli da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini destinati al nucleo familiare e che non configurino un'attività economico-produttiva (lett. p. art. 3, R.R. n.41/2001). mentre nelle zone non servite da pubblico acquedotto è consentita la realizzazione di nuovi pozzi ad uso domestico con prelievo d'acqua destinata sia al consumo umano che all'innaffiamento di orti e giardini.*

Prima di effettuare la perforazione di pozzi idrici ad uso domestico il richiedente ha obbligo di inoltrare ad ARPAE-SAC e per conoscenza al comune settore ambiente, l'apposito modulo compilato, con allegata documentazione necessaria, di "comunicazione perforazione pozzo per uso domestico" come stabilito dalla stessa ARPAE-SAC, dal servizio tecnico di bacino degli affluenti del Po con allegata documentazione necessaria

In entrambi i casi devono essere rispettate le seguenti norme tecniche:

- a) il pozzo (escluso quello la cui acqua è utilizzata per il consumo umano) non deve superare la profondità di 30 metri dal piano di campagna (Art.13 C, lett. 2b.4.4 del PTCP 2009 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009);"

..omissis..

"La chiusura del pozzo, o demolizione, spetta al proprietario e consiste nel suo completo riempimento e nella sua sigillatura secondo le tecniche prescritte ~~ai punti successivi da ARPAE-SAC. (art. 35 R.R. n.41/2001).~~

~~Specifiche tecniche per la demolizione dei pozzi sono consultabili sul sito web del settore ambiente."~~

Si suggerisce di modificare i punti 5, 6 e 7 come segue:

5. **SMALTIMENTO ACQUE NERE-REFLUE DOMESTICHE.** I sistemi di smaltimento delle acque neri reflue domestiche derivanti da insediamenti non collegati alle pubbliche fognature, sono soggetti alle disposizioni della DGR 1053/2005 e necessitano di sottoposti al parere ed alle prescrizioni tecniche dell'A.U.S.L. e/o dell'A.R.P.A.E. al fine dell'autorizzazione comunale. e/o dell'Ente gestore.

6. LIQUAMI REFLUI ZOOTECNICI Stoccaggio, accumulo trasporto e distribuzione reflui zootecnici spandimento di liquami, sono disciplinati da specifico Regolamento Regionale n. 3 del 2017 solo in conformità alle specifiche disposizioni di legge ed in particolare del D.lgs. 152/2006 e della specifico L.R. n° 7/1983 e s.m., della L.R. n° 9/1993, e della L.R. n° 50/1995.

7. **CISTERNE.** Le cisterne interrato già adibite a stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti e comunque pericolose (combustibili, ecc.) e non più utilizzate, devono essere bonificate e rimosse provvedendo alla bonifica del sito, qualora risultasse contaminato. In presenza di impedimenti, le cisterne potranno essere lasciate in sito previa esecuzione di sondaggi laterali che certifichino la non contaminazione del suolo e delle acque.

Per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, si faccia riferimento anche alla Direttiva 96/61 CE del 24/9/1996 e relativi Allegati.

ART. 26.17 - RISPARMIO IDRICO (RUE)

In merito al punto 4, si suggeriscono le seguenti modifiche sottolineate:

7. Per gli usi urbanistici 4 – 5 *terziari specializzati (Attrezzature amministrative e direzionali, commerciali integrate, espositive, ricettive; Attrezzature per l'istruzione superiore, sociosanitarie; Attrezzature culturali, per lo spettacolo, sportive-ricreative, per la mobilità e tecniche e tecnologiche) e per gli usi urbanistici produttivi urbani (laboratori artigianali; impianti industriali; terziario produttivo avanzato; magazzini e depositi)*, si prescrive la predisposizione di specifica relazione tecnica atta a dimostrare gli interventi finalizzati all'utilizzo di acque meno pregiate (o recupero delle acque grigie o di quelle incontaminabili) in relazione agli obiettivi definiti dall'art. 13C comma 2.e.1.2 *dalle norme del PTCP vigente.*

GLOSSARIO

Non risultano oggetto di modifica, ma si invita ad apportare le modifiche sottolineate, in aggiornamento alla normativa di riferimento:

PERIMETRI DI PROTEZIONE

Sono definiti con riferimento alle isocrone relative ai tempi di sicurezza prescelti per quanto riguarda il perimetro di protezione secondaria ed il perimetro di protezione primaria, e come distanza (da 5 a) 10 ml di raggio dalle opere di presa per il perimetro di protezione assoluta (Art.94 D.Lgs.152/06 e s.m.).

STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999, n. 334, D.Lgs. 26/06/2015 n.105, di intende tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore (persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto) nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, soggette ad eventi quali un'emissione, un incendio o un'esplosione che dia luogo a pericolo grave per la salute umana o per l'ambiente ed assoggettate alla disciplina di notificazione o dichiarazione.

ALLEGATO AL TESTO COORDINATO DELLE NORME DI PSC-POC-RUE

Si propongono le seguenti modifiche sottolineate:

9.2 – II PIANO PARTICOLAREGGIATO

4. Gli elementi costitutivi del Piano particolareggiato sono i seguenti:
lettera e) Stato di fatto

- Elettrodotti, metanodotti, fognature, ed impianti di depurazione, acquedotti, rete telefonica e relative servitùaggiungere: e relative fasce di rispetto, oltre a Stazioni radio base per la telefonia mobile.

Il punto potrebbe divenire:

- Elettrodotti, metanodotti, fognature, ed impianti di depurazione, acquedotti, rete telefonica, stazioni radio base per la telefonia mobile e relative servitù e fasce di rispetto.

Lettera j) Schema degli impianti tecnici....

- ... "deve essere accompagnato dalla Scheda idraulica, di cui all'art.6..." può essere integrato anche con Relazione Idraulica;
-"che viene rilasciata dai competenti uffici comunali", per analogia con quanto riportato nell'articolato delle Norme eliminare e sostituire con: "da realizzare a cura del proponente".

10 - TABELLA DEGLI INTERVENTI EDILIZI -

Alle Pagine 74 e 75 alla voce POZZO, si propone la seguente modifica:

sostituire: *il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, con "ARPAE -SAC".*

11 IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - D. Lgs. 222/2016 e D. Lgs. 208/2011....

Alle Pagine 82-83 alla voce si propone di modificare la voce "ARPAE" con "ARPAE-SAC".

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Tecnico

P.i. Zombini Marcella

Il Dirigente Responsabile del Distretto

Dr.ssa Paola Rossi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma